

COMUNICAZIONE IMPORTANTE SULLA VALIDITA' DELLE CATEGORIE VARIATE:

OG11 – OS2 – OS7 – OS8 – OS12 – OS18 e OS21.

La legge 106/2011 (legge di conversione, con modifiche, del Decreto Sviluppo) ha prorogato il periodo transitorio, disciplinato dall'art. 357 del Regolamento D.P.R. 207/2010, fino al 6 giugno 2012 ed ha stabilito che le categorie OG10 e OS20 non rientrano più nelle categorie variate e che avranno validità fino alla loro naturale scadenza.

Di conseguenza sono da considerarsi "VARIATE" le seguenti categorie:

OG11 – OS2 – OS7 – OS8 – OS12 – OS18 – OS21.

Tutte le ulteriori categorie sono da considerarsi "NON VARIATE" e hanno validità fino alla loro naturale scadenza.

E' importante ricordare che le CATEGORIE "VARIATE" cessano di avere validità al termine del periodo transitorio in data 7 GIUGNO 2012.

PERTANTO ENTRO IL 07/06/2012 L'IMPRESA DOVRA' RIVOLGERSI ALLA SOA PER INTEGRARE L'ATTESTAZIONE PER LE CATEGORIE "VARIATE", AI SENSI DEL D.P.R.207/2010 (OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B, OS20-B, OS21 e OS35), ESIBENDO ALLA SOA NUOVI CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI (CEL).

Per quanto riguarda l'emissione dei nuovi CEL, il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 abroga e sostituisce il modello di cui all'allegato D del D.P.R. 34/2000, con i modelli di cui agli allegati B e B1 del medesimo D.P.R. 207/2010.

Conseguentemente è importante ricordare che per ottenere le suddette categorie "variate" i Certificati di Esecuzione Lavori, rilasciati secondo il precedente modello D, non potranno più essere utilizzati e pertanto le imprese dovranno rivolgersi alle Stazioni Appaltanti per ottenere la loro riemissione secondo il nuovo modello allegato B1.

A conclusione del periodo transitorio, si dovrà utilizzare, per tutte le categorie, esclusivamente l'allegato B per emettere i CEL relativi agli appalti banditi secondo le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.